

COMUNE DI CASAPEENNA

Provincia di Caserta

Codice Fiscale e Partita IVA : 81001750611

Tel: Centralino 081/8165611- Sindaco 081/8165627 –Fax 081/ 8165640

E-Mail: comune-casapeenna@libero.it

Originale
Copia

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N 40 del 30/11/2015

**OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale .
Delibera Consiglio Comunale 16 del 25/07/2015. Modifica art.42.**

L'anno duemilaquindici addì 30 del mese di novembre alle ore 16.15 il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito nella Sala Consiliare nelle persone dei sigg

				Presente	Assente
1	Fontana	Domenico	Presidente	X	
2	De Rosa	Marcello	Sindaco	X	
3	Zagaria	Giustina	Vice Sindaco	X	
4	Zagaria	Raffaella	Consigliere		X
5	Nocera	Nicolina	Consigliere	X	
6	Diana	Michele	Consigliere	X	
7	Massaro	Bernardo	Consigliere	X	
8	Cirillo	Giuseppe	Consigliere	X	
9	Ardente	Angelo	Consigliere	X	
10	Garofalo	Antonio	Consigliere	X	
11	Petrillo	Battistina	Consigliere	X	
12	Cangiano	Raffaele	Consigliere	X	
13	Donciglio	Rosa	Consigliere	x	

Totale : Presenti 12 Assenti

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Pasquale Giordano , il quale provvede alla redazione del Presente verbale dando atto, altresì, che sono:

Carica	Presente	Assente
Assessore Esterno Capoluongo M. Michela	X	

Domenico Fontana nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto.

Entra in aula il consigliere comunale Cirillo Giuseppe.

Proposta di Variazione all'Art. 42 – RIDUZIONI TARIFFARIE del vigente regolamento IUC

UTENZE DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche di persone residenti che si trovano nelle seguente condizione:

- per le abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni e che dichiarino di possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore all'importo stabilito dalla Giunta Comunale;
- le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 60 metri quadrati, utilizzate da persone residenti di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- le abitazioni occupate da nuclei famigliari residenti in cui sia presente una persona dichiarata invalida almeno al 75% o diversamente abile, quando gli stessi dichiarino di possedere redditi nei limiti ISEE previsti per legge.

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nel limite massimo del 30% da definite da delibera di Giunta Comunale.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) le abitazioni occupate dai soggetti residenti che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune, l'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata di anno in anno dal Responsabile dei Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza.
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del **30%** alle utenze non domestiche di cui alle categoria 17-18- 19 - 24 -25 - 26 -27 . Detta agevolazione viene applicata su richiesta dell'interessato.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 30% alle utenze non domestiche ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 8 mesi

Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Cessano di operare con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

Limitatamente all'anno 2015 le richieste devono essere presentate entro il 31.12.2015.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle suddette agevolazioni.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune nel limite del 7% del costo complessivo del servizio tenuto conto di altre eventuali agevolazioni.

Tutte le richieste saranno esaminate da apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale

Il Vice Sindaco Zagaria Giustina relaziona sull'argomento e propone la variazione all'Art. 42 RIDUZIONI TARIFFARIE del vigente regolamento IUC

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.07.2014, con la quale si approvava il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visti i commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui il comune, con proprio regolamento comunale può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non debbono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Vista la deliberazione consiliare n.28 del 25.07.2015, con la quale si approvava il piano finanziario della gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2015 e le relative tariffe;

Vista la proposta di variazione all'Art. 42 – RIDUZIONI TARIFFARIE del vigente regolamento IUC, che si intendono effettuare, ai sensi dei predetti comma 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Visto l'allegato parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n.0267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

Visto la statuto Comunale;

Presenti n. 12- Votanti n. 12

Con voti favorevoli n. 8 – contrari n.4 (GarofaloA-CangianoR-PetrilloB- Donciglio Rosa) espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare siccome approva, la modifica dell'art.42- "Esenzioni e riduzioni" del vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel modo seguente:

"Art. 42 – RIDUZIONI TARIFFARIE"

UTENZE DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche di persone residenti che si trovano nelle seguente condizione:

- per le abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni e che dichiarino di possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore all'importo stabilito dalla Giunta Comunale;
- le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 60 metri quadrati, utilizzate da persone residenti di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge quando gli stessi dichiarino di non

possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

- le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti in cui sia presente una persona dichiarata invalida almeno al 75% o diversamente abile, quando gli stessi dichiarino di possedere redditi nei limiti ISEE previsti per legge.

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nel limite massimo del 30% da definire da delibera di Giunta Comunale.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- c) le abitazioni occupate dai soggetti residenti che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune, l'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata di anno in anno dal Responsabile dei Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza.
- d) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del **30%** alle utenze non domestiche di cui alle categoria 17-18- 19 - 24 -25 - 26 -27 . Detta agevolazione viene applicata su richiesta dell'interessato.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 30% alle utenze non domestiche ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 8 mesi

Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Cessano di operare con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

Limitatamente all'anno 2015 le richieste devono essere presentate entro il 31.12.2015.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle suddette agevolazioni.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune nel limite del 7% del costo complessivo del servizio tenuto conto di altre eventuali agevolazioni.

Tutte le richieste saranno esaminate da apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale

Di delegare il responsabile del servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'economia e delle finanze ,dipartimento delle finanze,nei termini e modalità prevista dalla normativa vigente;

Di rendere con separata votazione favorevoli n.8 contrari n. 4 (Garofalo Antonio- Cangiano Raffaele- Petrillo Battistina- Donciglio Rosa) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma4 del D.Lgvo 267/00;

***Il Sindaco in qualità di assessore al bilancio propone delle variazioni all' Art. 42 –
RIDUZIONI TARIFFARIE del vigente regolamento IUC***

Vista la delibera di C.C. n. 16 del 25.07.2015, con la quale si approvava il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visti i commi 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui il comune, con proprio regolamento comunale può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie, la cui copertura può essere disposta attraverso apposita autorizzazione di spesa che non debbono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Vista la delibera di C.C. n. 16 del 25.07.2015, con la quale si approvavano le tariffe TARI anno 2015;

Vista la proposta di variazione all' Art. 42 – RIDUZIONI TARIFFARIE del vigente regolamento IUC, che si intendono effettuare ai sensi dei predetti comma 659 e 660 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

Visto l'allegato parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n.0267/200, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo statuto Comunale;

Proposta di Variazione all'Art. 42 – RIDUZIONI TARIFFARIE del vigente regolamento IUC

UTENZE DOMESTICHE

La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche di persone residenti che si trovano nelle seguente condizione:

- per le abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel Comune di età superiore ai 65 anni e che dichiarino di possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore all'importo stabilito dalla Giunta Comunale;
- le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 60 metri quadrati, utilizzate da persone residenti di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
- le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti in cui sia presente una persona dichiarata invalida almeno al 75% o diversamente abile, quando gli stessi dichiarino di possedere redditi nei limiti ISEE previsti per legge.

Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, nel limite massimo del 30% da definite da delibera di Giunta Comunale.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) le abitazioni occupate dai soggetti residenti che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune, l'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata di anno in anno dal Responsabile dei Servizi Sociali, attestante la sopraindicata circostanza.
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del **30%** alle utenze non domestiche di cui alle categoria 17-18- 19 - 24 -25 - 26 -27 . Detta agevolazione viene applicata su richiesta dell'interessato.

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 30% alle utenze non domestiche ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 8 mesi

Le riduzioni di cui ai comma precedenti si applicano con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della richiesta.

Cessano di operare con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

Limitatamente all'anno 2015 le richieste devono essere presentate entro il 31.12.2015.

Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle suddette agevolazioni.


Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune nel limite del 7% del costo complessivo del servizio tenuto conto di altre eventuali agevolazioni.


Tutte le richieste saranno esaminate da apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Domenico Fontana



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Pasquale Giordano



PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio per giorni 15 consecutivi, come prescritti dall'art.124 T.U. 267/2000-
Prot. _____ del _____


Il Responsabile
Massaro Carmine

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, come prescritti (art.124 T.U. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 legge 267/2000;
è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 legge 267/2000)

Li 30 . M . 15



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Giordano

